

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
M A T E R A**

REP. N. _____ DEL _____

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PIENO ED DETERMINATO

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Matera e negli uffici dell'A.T.E.R. siti in Via Benedetto Croce n.2,

TRA

l'Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di Matera, Partita IVA 00040490773, in seguito detta "A.T.E.R.", rappresentata nel presente atto dal Direttore Arch. Francesco Paolo Gravina, nato a Matera il 20-5-1956 e domiciliato per la carica in Matera alla Via Benedetto Croce n.2, il quale dichiara di agire in nome e per conto dell'Amministrazione predetta,

E

il Dott. Tommaso Filippo Cristallo, nato a Bari il 4 gennaio 1977 e residente in Matera alla Via Caduti di Nassirya n. 37, codice fiscale CRSTMS77A04A662T, in seguito denominato "prestatore di lavoro",

Premesso che:

- con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 37 del 18/7/2017 è stato autorizzato il collocamento in aspettativa del dipendente dott. Michele Salvatore Bianco, ai sensi dell'art.19, del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., per l'assunzione di incarico dirigenziale presso il Comune di Pisticci, con decorrenza 21 agosto 2017, per la durata di un anno, salvo eventuali proroghe, cessazione o revoca;
- con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 45 del 31-8-2017 è stata indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo, categoria giuridica ed economica D1, da destinare all'Unità operativa Bilancio, mediante la stipula di un contratto a tempo pieno e determinato, per la sostituzione temporanea di personale collocato in aspettativa e con diritto alla conservazione del posto;
- con deliberazione dell'Amministratore Unico n. _____ del _____, il dott. Tommaso Filippo Cristallo, nato a Bari il 4/1/1977, è stato dichiarato vincitore della procedura di selezione per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo, categoria giuridica ed economica D1, da destinare all'Unità operativa Bilancio, mediante la stipula di un contratto a tempo pieno e determinato, per la sostituzione temporanea del dipendente dott. Michele Salvatore Bianco, con decorrenza dal 09/10/2017 e con scadenza il 20/8/2018, salvo proroga, fermo restando l'automatica risoluzione del rapporto nel caso di rientro anticipato del dott. Michele Salvatore Bianco;
- con la deliberazione di cui al punto precedente, si è provveduto altresì ad approvare lo schema di contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato;

si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E INQUADRAMENTO

1. La costituzione del rapporto di lavoro con il dott. Tommaso Filippo Cristallo, in premessa generalizzata, è da intendersi a tempo pieno e determinato, con decorrenza dal 9/10/2017 e con scadenza il 20/8/2018, salvo proroga, fermo restando l'automatica risoluzione del rapporto nel caso di rientro anticipato del dott. Michele Salvatore Bianco;
2. La durata del periodo di prova è pari a quattro settimane a far data dal 9/10/2017. Ai fini del compimento di detto periodo si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Il periodo di prova è infatti sospeso in caso d'assenza per ferie, malattia ed in tutte le altre ipotesi d'assenza dal lavoro espressamente previste da specifiche disposizioni di legge.
3. Il presente rapporto di lavoro a tempo determinato non può essere trasformato in rapporto di lavoro

- a tempo indeterminato.
4. Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.
 5. Il preavviso in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro è pari a 20 giorni.
 6. E' in ogni caso condizione risolutiva del contratto senza obbligo di preavviso l'annullamento della procedura selettiva che ne costituisce il rapporto.
 7. Il Dott. Tommaso Filippo Cristallo è inquadrato con il profilo professionale di Istruttore direttivo "contabile", categoria D, posizione giuridica ed economica D1, secondo la disciplina vigente del Comparto Regioni-Autonomie Locali;
 8. Il Dott. Tommaso Filippo Cristallo è destinato, per lo svolgimento della sua attività lavorativa, presso l'Ufficio Amministrativo – Unità operativa Bilancio.

ART. 2 – MANSIONI

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del CCNL del 31.03.1999, l'A.T.E.R. di Matera potrà adibire il prestatore di lavoro ad ogni mansione della categoria nella quale è inserito il prestatore di lavoro medesimo in quanto professionalmente equivalente.
2. Il prestatore di lavoro dovrà svolgere le mansioni proprie del profilo professionale attribuito e come in via esemplificativa specificate per la categoria "D1" nell'allegato "A" di cui al CCNL relativo alla revisione del sistema di classificazione del 31.03.1999, fatto salvo quanto previsto dall'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001 in materia di attribuzione di mansioni equivalenti o superiori rispetto a quelle proprie della qualifica funzionale ricoperta.
3. L'assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito del potere modificativo dell'oggetto del contratto di lavoro nel rispetto dell'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..

ART. 4 – TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUALE

1. La retribuzione è quella prevista dal vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni-Autonomie Locali, con riferimento alla categoria di inquadramento D1:

• Stipendio tabellare annuo	€ 21.166,71
• Indennità di comparto (valore annuo)	€ 622,80
• Indennità di vacanza contrattuale (valore annuo)	€ 158,76

fatti salvi gli incrementi retributivi previsti dai successivi C.C.N.L. di Comparto, oltre all'assegno per il nucleo familiare, se spettante, alla tredicesima mensilità ed alle indennità e competenze per salario accessorio, in relazione alle prestazioni reali di lavoro effettuate. Su tutte le competenze vengono operate le ritenute di legge, sia fiscali che previdenziali ed assistenziali.

ART. 5 – ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, articolato su cinque giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) con rientro pomeridiano nei giorni di martedì e giovedì, e il suo rispetto costituisce per il prestatore di lavoro specifico obbligo contrattuale.

ART. 6 – FERIE

1. Le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato secondo quanto stabilito dall'art.

A



18 del CCNL 06.07.1995.

2. In caso di assenza per malattia si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 21 e 22 del CCNL 06.07.1995 e dall'art. 71 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con legge n. 133 del 06.08.2008 e ss.mm.ii..

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEL PRESTATORE DI LAVORO

1. Il prestatore di lavoro è soggetto ai diritti ed ai doveri stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro e dai regolamenti dell'A.T.E.R. di Matera.
2. Il prestatore di lavoro è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà ed imparzialità nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prestazioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.
3. Al prestatore di lavoro è consegnata copia del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, pubblicato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, e del codice di comportamento dei dipendenti dell'A.T.E.R. di Matera, approvato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 85 del 6/11/2015.

ART. 8 – INCOMPATIBILITA'

1. Il prestatore di lavoro si impegna a comunicare all'A.T.E.R. eventuali attività esterne esercitate e ogni variazione delle stesse, al fine di consentirne la verifica circa l'insussistenza delle cause di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art.53 del D.lgs n. 165/2001, come successivamente modificato ed integrato;
2. Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati, ai sensi del citato art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato preventivamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza.
3. Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del prestatore di lavoro l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista dalla legge.

ART. 9 – DISCIPLINA

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel CCNL e nel contratto individuale di lavoro potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni ed in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia.

ART. 10 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D.lgs. n. 165/2001, nel codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I), nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato in quanto applicabili, nonché nel CCNL per i dipendenti del Comparto Regioni ed Autonomie locali, nel contratto collettivo decentrato integrativo e nei regolamenti dell'A.T.E.R. di Matera.

ART. 11 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Si garantisce al prestatore di lavoro, che acconsente, che il trattamento dei propri dati personali derivanti dal rapporto di lavoro verrà svolto nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..

Il prestatore di lavoro dichiara di aver preso accurata visione del codice di comportamento e di accettare le sue clausole. Dichiara, altresì, di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale dando per conosciute le norme alle quali si riferisce.

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art 10 della tabella allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131. Esso fa stato fra le parti che lo hanno sottoscritto e ha forza di legge. Viene redatto in carta semplice e in duplice originale, di cui uno viene consegnato al prestatore di lavoro ed uno conservato agli atti dell'A.T.E.R. di Matera.

Letto, approvato e sottoscritto in Matera il _____.

Il Direttore
(Arch. Francesco Paolo Gravina)

Il prestatore di lavoro
(Dott. Tommaso Filippo Cristallo)

